



COMUNE DI BORNO

PROVINCIA DI BRESCIA



COPIA

Codice Ente **10272**

DELIBERAZIONE N. 03

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di **PRIMA** convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2024

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **DICIANNOVE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

RIVADOSSI MATTEO	SINDACO	Presente
COMINOTTI BETTY	VICE-SINDACO	Presente
MIOROTTI ANDREA	ASSESSORE	Presente
TOGNALI GESSICA	CONSIGLIERE	Presente
POMA FEDERICO	CONSIGLIERE	Assente
RE LUCA	CONSIGLIERE	Presente
BACHRATA' ADRIANA	CONSIGLIERE	Presente
MARTINELLI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
RIVADOSSI FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
BUZZI GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
GALBARDI LEONE	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti	10
Totale assenti	01

Partecipa all'adunanza il Pro-Sindaco Francesco Inversini

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale **DR.SSA SILVIA LUISA BALLARINI** il quale provvede alla redazione del presente verbale, svolgendo le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **SIG. MATTEO RIVADOSSI** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE N. 03 DEL 19.02.2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2024

Il **Sindaco** dà lettura dell'oggetto posto al n. 03 dell'ordine del giorno: "Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Comunale Propria (I.M.U.) – anno 2023" e cede la parola al Vice-Sindaco per relazionare in merito, così come risulta dal verbale della seduta di Consiglio Comunale, cui si rimanda.

DOPO di chè;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Vice-Sindaco, così come risulta dal verbale della seduta di Consiglio Comunale, cui si rimanda;

PREMESSO:

- che la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, dal 01.01.2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da TASI, TARI ed IMU;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) prevede che a decorrere dall'anno 2020 l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI).

RICHIAMATA la disciplina inerente l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), contenuta nell'art. 1, commi da 739 e 783, della suindicata Legge n. 160/2019;

VISTI, in particolare, i commi da 744 a 760 dell'art. 1 della citata Legge n. 160/2019 che recano la disciplina delle aliquote della nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.), qui di seguito riportati:

- è riservato allo Stato il gettito I.M.U. derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota dello 0,76% (comma 744);
- l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5% e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento (comma 748);
- dall'Imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonchè per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. n. 616/1977 (comma 749);
- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del Decreto Legge n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994, è pari allo 0,1% e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento (comma 750);
- fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1%. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 01.01.2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa

costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'I.M.U. (comma 751);

- l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento (comma 752);

- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76% (comma 753);

- per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86% e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento (comma 754);

- a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015. I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento (comma 755);

- a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il Decreto può essere comunque adottato. Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il Decreto di cui al primo periodo (comma 756);

- in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso Decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze del prospetto delle aliquote (comma 757);

- sono esenti dal pagamento dell'Imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati: posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.Lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; ubicati nelle isole minori di cui all'allegato "A" annesso alla Legge n. 448/2001; a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; ricadenti in aree montane o di collina delimitati ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993 (comma 758);

- sono esenti dall'Imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Provincie, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dagli Enti del Servizio Sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti

istituzionali; i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da "E/1" a "E/9"; i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis del D.P.R. n. 601/1973; i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze; i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia sottoscritto il 11.02.1929 e reso esecutivo con la Legge n. 810/1929; i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle Organizzazioni Internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'Imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i). Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91bis del Decreto Legge n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012, nonché il Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 200/2012; gli immobili non utilizzabili nè disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'Autorità Giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 del Codice Penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al Comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorchè cessa il diritto all'esenzione (comma 759);

- per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, l'Imposta, determinata applicando l'aliquota dal Comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75% (comma 760);

VISTI, altresì:

- il Decreto del Vice-Ministro dell'Economia e delle Finanze del 07.07.2023, con il quale, in attuazione dell'articolo 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, sono state individuate le fattispecie sulla base delle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) e sono state stabilite le modalità di elaborazione e di trasmissione, attraverso apposita applicazione informatica al Dipartimento delle Finanze del relativo prospetto e, precisamente:

- le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote sono le seguenti: abitazione principale di categoria catastale "A/1", "A/8" e "A/9"; fabbricati rurali ad uso strumentale; fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D"; terreni agricoli; aree fabbricabili; altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D") (articolo 2, comma 1);
- i Comuni elaborano e trasmettono al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze il prospetto delle aliquote I.M.U., recante le fattispecie di interesse selezionate, tramite l'applicazione informatica disponibile nell'apposita Sezione del Portale del Federalismo Fiscale (articolo 3, comma 1);
- l'applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il Comune non intende diversificare le aliquote (articolo 3, comma 3);
- la deliberazione approvata senza il prospetto delle aliquote I.M.U., elaborato attraverso l'applicazione informatica, non è idonea a produrre i suoi effetti (articolo 3, comma 4);
- le aliquote stabilite dai Comuni nel prospetto hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che il prospetto sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto ad inserire il prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione

entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente (articolo 3, comma 5);

- in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote e le disposizioni contenute nel Regolamento che disciplina l'Imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto (articolo 4, comma 1);
- l'obbligo di redazione della deliberazione di approvazione delle aliquote dell'I.M.U. tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica, decorre dall'anno di imposta 2024 (articolo 7, comma 1);
- per il primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 ed all'articolo 1, comma 767, terzo periodo, della Legge n. 160/2019, in mancanza di una deliberazione approvata secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 757 della Legge n. 160/2019 e pubblicata nei termini previsti, si applicano le aliquote di base previste dall'articolo 1, commi da 748 e 755, della Legge n. 160/2019. Le aliquote continuano ad applicarsi sino a quanto il Comune non approva una deliberazione secondo le modalità previste (articolo 7, comma 3);

- la nota del 22.09.2023 con la quale il Dipartimento delle Finanze comunica la disponibilità all'interno dell'apposita Sezione del Portale del Federalismo Fiscale dell'applicazione informatica "Gestione IMU", attraverso la quale i Comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

- l'art. 6ter della Legge n. 170/2013, il quale dispone che l'obbligo di redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote I.M.U. tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze decorre dall'anno di imposta 2025;

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), per l'anno 2023;

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28.06.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state modificate le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), per l'anno 2023 di cui alla suindicata deliberazione di Consiglio Comunale n. 14/2023, come di seguito indicato:

TIPOLOGIA	ALIQUOTE DETRAZIONE
Aliquota ordinaria (per tutte le fattispecie, comprese le aree fabbricabili, non contemplate nei punti successivi)	10,6 per mille
Abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C2, C6 e C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria)	3,8 per mille
Detrazione per abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica ai sensi art. 93, D.P.R. n. 616/1977	Euro 200,00
Abitazioni e relative pertinenze (escluse abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) concesse in uso gratuito a figli utilizzate come abitazione principale secondo i criteri stabiliti nel Regolamento comunale IMU	10,6 per mille
Terreni agricoli	esenti
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	esenti
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,8 per mille
Fabbricati categoria catastale D (esclusa categoria D/1)	10,6 per mille

Fabbricati categoria D/1	10,6 per mille
Immobili ad uso abitativo locati, a titolo di abitazione principale, a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998 riduzione del 25% come da norma	10,6 per mille (va ridotto del 25%)

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale non intende avvalersi della facoltà di diversificare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) rispetto a quelle indicate all'articolo 1, commi da 748 a 755, della Legge n. 160/2019 e, pertanto, intende confermare le aliquote e detrazioni determinate con la suindicata deliberazione di Consiglio Comunale n. 27/2023;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 17.06.2020, esecutiva ai sensi di legge;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, il quale prevede le aliquote ed i Regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del Regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i Regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, ed al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 20.07.2021, con il quale vengono approvate le specifiche tecniche per l'invio delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni tramite il Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;
- la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 7/DF del 21.09.2021, con la quale si specifica che l'obbligo di trasmissione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie nel formato elettronico definito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 20.07.2021 deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno di imposta 2022;

PRESO ATTO del Decreto del Ministero dell'Interno del 22.12.2023, con il quale il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2024/2026 da parte degli Enti Locali è stato differito al 15.03.2024;

EVIDENZIATO che, ai sensi delle disposizioni normative sopra indicate, il termine per l'approvazione delle aliquote relative all'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) risulta fissato al 15.03.2024;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, Dr.ssa Viola Gheza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti favorevoli n. **10**, contrari ed astenuti nessuno espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) di **determinare** le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), per l'anno 2024, come di seguito indicato:

TIPOLOGIA	ALIQUOTE DETRAZIONE
Aliquota ordinaria (per tutte le fattispecie, comprese le aree fabbricabili, non contemplate nei punti successivi)	10,6 per mille
Abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C2, C6 e C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria)	3,8 per mille
Detrazione per abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica ai sensi art. 93, D.P.R. n. 616/1977	Euro 200,00
Abitazioni e relative pertinenze (escluse abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) concesse in uso gratuito a figli utilizzate come abitazione principale secondo i criteri stabiliti nel Regolamento comunale IMU	10,6 per mille
Terreni agricoli	esenti
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	esenti
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,8 per mille
Fabbricati categoria catastale D (esclusa categoria D/1)	10,6 per mille
Fabbricati categoria D/1	10,6 per mille
Immobili ad uso abitativo locati, a titolo di abitazione principale, a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998 riduzione del 25% come da norma	10,6 per mille (va ridotto del 25%)

2) di **inviare** la presente deliberazione per via telematica mediante inserimento nell'apposita Sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine perentorio del 14.10.2024, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;

3) di **dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 17.06.2020, esecutiva ai sensi di legge;

4) di **dare atto** che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione finanziario 2024/2026, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000;

5) di **dare atto** del parere espresso in premessa, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti favorevoli n. **10**, contrari ed astenuti nessuno espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

P A R E R I

*Si esprime parere **FAVOREVOLE** in relazione alla regolarità **tecnica e contabile** dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.*

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
(F.to Dr.ssa Viola Gheza)*

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to MATTEO RIVADOSSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA SILVIA LUISA BALLARINI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Borno, li

N. _____ REG. PUBBL.

La sujestesa deliberazione:

- Ai sensi dell'art. 124, comma 1 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA SILVIA LUISA BALLARINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.
- Dichiarata immediatamente eseguibile.

Borno, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA SILVIA LUISA BALLARINI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO

BORNO, ADDI'

IL SEGRETARIO COMUNALE